

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1995

Presidenza del vice presidente SCAGLIONE

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
BERGONZI (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	8, 9
BUCCIARELLI (<i>Progr. Feder.</i>)	4, 5, 11
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	2, 4, 7 e <i>passim</i>
GALLO (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Gallo.

GALLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che i genitori ed i bambini portatori di *handicap* stanno vivendo una situazione di grave disagio scolastico nella provincia di Pistoia a seguito della soppressione di un rilevante numero di posti di sostegno, operata nell'organico di fatto dal provveditore agli studi di Pistoia, soprattutto nella scuola media di primo e secondo grado;

che il provveditore agli studi di Pistoia ha più volte sostenuto di non potersi discostare, per la determinazione dell'organico, dalle previsioni contenute nelle tabelle allegate al decreto interministeriale n. 132/94, nonostante la circolare ministeriale n. 4625/DN del 9 settembre 1994, che consente le deroghe sul sostegno, e la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro, diretta esclusivamente al provveditore agli studi di Pistoia, in data 4 ottobre 1994, ove si dà espressa autorizzazione a superare il tetto della dotazione organica di cui al citato decreto interministeriale n. 132/94;

che i tagli sono stati decisi a seguito delle valutazioni della commissione H del provveditorato, che ha vagliato le certificazioni delle USL, assegnando soltanto quelle ore di sostegno giudicate incomprimibili;

che il ministro D'Onofrio, che in più occasioni ha dimostrato sensibilità per la condizione degli studenti portatori di *handicap*, ha dato assicurazioni verbali, in data 2 ottobre 1994, che avrebbe autorizzato le deroghe necessarie,

si chiede di sapere:

quale specifica competenza possieda la commissione H del provveditorato agli studi di Pistoia per valutare, a fronte delle certificazioni delle USL, quali esigenze di sostegno siano incomprimibili e quali no;

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter autorizzare il provveditore agli studi di Pistoia ad attivare, nell'organico di fatto, tutti i posti di sostegno che risultino necessari, sulla base delle certificazioni delle competenti autorità sanitarie.

(3-00308)

CORRADINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il senatore Gallo ha presentato una interrogazione sul tema dei portatori di *handicap* della provincia di Pistoia, perchè il provveditore agli studi di quella città avrebbe deciso di sopprimere un numero rilevante di posti di sostegno, a seguito del parere della commissione H del provveditorato

stesso. Tale commissione, secondo l'interrogante, non ha la competenza per valutare, a fronte delle certificazioni delle unità sanitarie locali, quali esigenze di sostegno siano incomprimibili e quali no.

In merito all'assegnazione dei posti di sostegno a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia di Pistoia il competente provveditorato agli studi ha assicurato di essersi debitamente attenuto alle indicazioni fornite dal Ministero con la nota n. 5494 del 4 ottobre 1994, di cui si fa cenno nell'interrogazione in esame.

Infatti, in aderenza a quanto con tale nota comunicato, l'ufficio scolastico provinciale di Pistoia, sulla base di un'attenta valutazione delle documentate richieste dei capi di istituto, ha provveduto all'istituzione dei posti di sostegno negli organici di fatto secondo rapporti tra alunni interessati e docenti alquanto più favorevoli rispetto a quello medio di 1 a 4, previsto dalla vigente normativa con riferimento agli organici di diritto.

Relativamente ai vari ordini di scuola, la situazione dei posti di sostegno istituiti per l'anno scolastico 1994-1995 negli organici di fatto della suddetta provincia risulta essere la seguente. Scuola materna: su un totale di 44 bambini portatori di *handicap* sono stati autorizzati 24 posti, con un rapporto medio provinciale di 1 a 1,83. Scuola elementare: su un totale di 178 portatori di *handicap* sono stati autorizzati 97 posti, con un rapporto medio di 1 a 1,83. Nella scuola secondaria di primo grado, su un totale di 183 alunni portatori di *handicap* i posti autorizzati sono stati 119, con un rapporto medio di 1 a 1,53. Nella scuola secondaria di secondo grado, su 47 studenti portatori di *handicap* i posti autorizzati sono stati 24, il che ha portato il rapporto medio provinciale a 1/1,95, ossia all'incirca all'istituzione di un posto per ogni due alunni disabili.

Nell'assegnazione dei predetti posti, il provveditore agli studi ha ritenuto, ovviamente, di tenere conto del parere espresso dall'apposito gruppo di lavoro operante presso quell'ufficio scolastico e meglio noto, come si rileva anche nell'interrogazione, con la denominazione di gruppo H. Tale gruppo, avente una precisa connotazione tecnico-professionale, continua in effetti a mantenere alcune competenze di carattere istituzionale, tra le quali in primo luogo - come è stato precisato con la circolare ministeriale n. 132 dell'11 aprile 1994 - «l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazioni di *handicap*».

Il provveditore agli studi è tenuto a fare riferimento all'esame compiuto da questo organismo dei documenti della diagnostica riferiti ai singoli alunni, in quanto si tratta di una competenza attribuita a questo gruppo dalla norma, in particolare per quanto attiene alla determinazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto medio di 1 a 4, tenuto conto che questi ultimi, in quanto destinati a fronteggiare situazioni di particolare gravità e non sempre prevedibili al momento dell'iscrizione, costituiscono una risorsa eccezionale, non suscettibile di alcun tipo di automatismo in ordine alla conferma per l'anno scolastico successivo. Come si può rilevare, quindi, non vi è stata inosservanza delle indicazioni ministeriali, e i dati del resto lo confermano.

Lo stesso provveditore agli studi, interpellato dal Ministero, ha ad ogni modo informato che l'istituzione di questi posti, come disposta dal

suo ufficio, ha pienamente soddisfatto le esigenze delle varie istituzioni scolastiche, in quanto a tutti i portatori di *handicap* presenti nelle stesse è stato assicurato il necessario intervento di sostegno.

GALLO. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per i chiarimenti che ha fornito. Prendo atto con soddisfazione che il limite normativo cui il provveditore era stato autorizzato a derogare è stato effettivamente superato attraverso questi posti in organico, così come ci è stato detto dal Sottosegretario.

Tuttavia permangono delle perplessità in ordine al fatto che una commissione amministrativa del Ministero, sia pure con una competenza che le è attribuita dalla normativa vigente, possa esprimere un parere e un giudizio sui portatori di *handicap* e possa stabilire se siano comprimibili o meno le relative esigenze di sostegno. Ci troviamo di fronte ad una stortura che a mio avviso andrebbe corretta, in quanto ad un organismo amministrativo del Ministero sono demandate competenze che più propriamente dovrebbero essere svolte dalle unità sanitarie locali o comunque da un organismo che operi nel settore della tutela della salute pubblica in Italia.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione della senatrice Bucciarelli e di altri senatori.

BUCCIARELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che con specifico decreto legislativo n. 254 del 27 marzo 1992 è stata istituita la provincia di Prato;

che da tempo sono in corso rapporti ed incontri istituzionali per la costituzione di enti ed uffici pubblici della provincia, fra cui il provveditorato agli studi;

che la sede è già stata individuata in un immobile di proprietà della Banca nazionale del lavoro in via Ferrucci;

che in un recente convegno nazionale il Ministro si è pronunciato in maniera evasiva sull'istituzione del provveditorato a Prato, così come riportato dalla stampa;

considerato che i provveditorati hanno in questa fase di riforma del sistema scolastico un ruolo assolutamente importante, con compiti di coordinamento, di vigilanza e di controllo nei confronti delle istituzioni scolastiche, ma anche di esecuzione delle disposizioni legislative ed amministrative, concernenti la loro competenza,

si chiede di sapere quali atti il Ministro in indirizzo abbia compiuto fino ad oggi e quali provvedimenti intenda adottare, soprattutto in merito alla dotazione di organico, al fine di rendere possibile l'apertura degli uffici del provveditorato a Prato.

(3-00383)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La questione riguardante l'istituzione degli otto provveditorati agli studi nelle nuove province istituite con il provvedimento legislativo n. 254 del 27 marzo 1992 prese l'avvio nel giugno 1992, quando il Ministero fece conoscere alla Presidenza del Consiglio dei ministri il proprio interesse

alla attivazione delle otto strutture provinciali in questione, svolgendo nei mesi successivi, con specifiche indagini ispettive, le rilevazioni necessarie a determinare i fabbisogni finanziari, strutturali ed organici.

Una volta acquisite le relazioni ispettive nel novembre 1993, è stata avanzata, sia al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sia al Dipartimento della funzione pubblica, una proposta organica di individuazione delle condizioni minime necessarie per l'attivazione dei nuovi provveditorati, che avrebbero dovuto costituire oggetto di iniziativa legislativa nel quadro degli interventi da realizzare per l'istituzione di tutti gli uffici statali delle nuove province.

In assenza di risposte, la questione medesima è stata sollecitata, da ultimo, nel giugno del 1994. In data 23 giugno il Dipartimento per la funzione pubblica, alla luce della intervenuta delegificazione delle procedure di costituzione degli uffici dirigenziali, introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, ha fatto presente che il problema in oggetto avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito dei nuovi interventi regolamentari previsti dalla citata disciplina.

In sostanza, il Dipartimento ha suggerito di attivare gli uffici in questione in sede di emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'articolo 6 del richiamato decreto legislativo n. 29 del 1993 con il quale, nel contesto della riforma del Ministero, si deve procedere alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Lo stesso Dipartimento ha aggiunto, inoltre, che le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche funzionali avrebbero dovuto essere determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa la verifica dei carichi di lavoro, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 dello stesso decreto legislativo n. 29.

Intervenuta la legge n. 537 del 1993, di accompagnamento alla finanziaria per il 1994, l'emanazione del regolamento di individuazione degli uffici dirigenziali è stata condizionata alla previa emanazione di uno o più decreti legislativi previsti da tale legge e volti a organizzare l'intera pubblica istruzione. Tali interventi avrebbero dovuto avere luogo entro il 30 settembre 1994, termine ultimo di esercizio della delega da parte del Governo.

Come è noto, per le difficoltà concernenti l'attuazione delle riforme dell'ordinamento scolastico, ed in particolare del riconoscimento dell'autonomia a tutte le scuole ed istituzioni educative, tale delega per quanto concerne il Ministero della pubblica istruzione non è stata esercitata.

Tuttavia, in sede di revisione delle dotazioni organiche del personale sono stati già calcolati i carichi di lavoro conseguenti alle istituzioni dei provveditorati agli studi di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.

Desidero pertanto assicurare che, non appena saranno definiti gli interventi normativi che consentiranno l'attivazione dei nuovi provveditorati, non si mancherà di dar loro attuazione con la massima sollecitudine.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la frase finale riguardante l'impegno del Ministro potrebbe farmi dichiarare soddisfatta. La cronistoria della vicenda mi fa invece dichiarare profondamente preoccupata e insoddisfatta. In primo luogo, come ho avuto

modo di verificare nelle cronache di altre nuove province, si dà già per certa l'istituzione dei provveditorati, come a Biella, dove invece il provveditorato verrà istituito solo a settembre. Invece, se non ho capito male il senso della risposta che lei mi ha dato, i passaggi possono essere piuttosto complicati.

Questa mattina in Aula abbiamo riconosciuto la sussistenza dei requisiti di costituzionalità ed urgenza per un decreto-legge per l'attivazione in otto o nove province di uffici dipendenti del Ministero dell'interno. Altri Gruppi non hanno espresso voto favorevole ai requisiti di necessità ed urgenza partendo dal presupposto che il provvedimento è monco: infatti non il solo Ministero dell'interno ha il problema di attivare gli uffici in questi territori, ma sono interessati anche altri Ministeri. Quindi anche i riferimenti legislativi contenuti nella sua risposta sono in qualche modo insoddisfacenti.

Il Ministero dell'interno si attrezzerà, dal momento che queste province non sono più una realtà ipotetica. Con le ultime elezioni si sono insediati gli otto consigli provinciali e le relative giunte. Ora, se un Ministero come quello dell'interno si attiva per costituire prefetture, questure, vigili del fuoco e quant'altro di competenza, mi sembra piuttosto discutibile che in altri settori, comunque di grande rilievo per quelle collettività, si rimandi a questioni interne alle singole Amministrazioni. Ciò è importante non solo sotto il profilo del provveditorato. Mi ritengo insoddisfatta perchè da come vanno le cose sembra che, una volta ottenute queste prime cose dal Ministero dell'interno, queste province potrebbero non avere più nulla. In questo modo si torna alla considerazione che forse qualcuno ha fatto un passo troppo lungo quando ha deciso di istituire le province; si sarebbe forse dovuto fare un passo indietro non istituendole. Però è certo che oggi non possiamo rimanere in queste condizioni.

Chiedo pertanto di acquisire il testo scritto della risposta, esprimendo preoccupazione e non soddisfazione. In particolare, da tempo sono allocate risorse presso il Ministero proprio per consentire il decollo di questi nuovi uffici: non so se non c'è addirittura un direttore generale incaricato di seguire le pratiche. Ma queste figure come vengono considerate? Occorre tenere conto, inoltre, che nel frattempo nell'area fiorentina è andato in pensione un provveditore come il professor Gullotta che conosceva bene la situazione di questa grande area: una situazione che attualmente è ancor più precaria. Quindi in due province la riapertura dell'anno scolastico potrebbe essere problematica.

Il problema è serio; pertanto, al di là dell'interrogazione, mi permetto di sottolineare ancora al Sottosegretario, perchè lo riferisca al Ministro (troverò poi le forme per farlo direttamente), che esiste uno stato di insoddisfazione generale.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Bergonzi e Rossi.

BERGONZI, ROSSI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la recente emanazione del decreto ministeriale del 24 novembre 1994 sulla revisione delle classi di concorso della scuola secondaria

ha modificato anche la definizione dei titoli di studio e dei piani di studio validi per l'accesso a dette classi di concorso;

che questa modifica, portata a conoscenza dei docenti nel pieno della fase di presentazione delle domande per incarichi e supplenze, ha prodotto notevoli difficoltà agli interessati, siano essi supplenti neolaureati o laureandi in procinto di mettersi alla ricerca di una prima occupazione nella scuola;

che in tutte le revisioni operate precedentemente era stata prassi del Ministero mantenere comunque la validità dei titoli conseguiti anteriormente ai provvedimenti di revisione;

che in questi anni si sono irrigidite le norme per la revisione dei piani di studio universitari per cui non è semplice per gli studenti modificarli, in certi casi radicalmente, ai fini di adeguarli alle nuove richieste;

che la nuova definizione restringe in molti casi l'area disciplinare su cui intervengono i titoli di studio contravvenendo allo spirito dello stesso decreto legislativo n. 35 del 1993 da cui il provvedimento discende e che era finalizzato ad una più ampia possibilità di utilizzazione del personale docente;

che il decreto di fatto riduce notevolmente ed in alcuni casi elimina la spendibilità di alcune lauree nella scuola,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire che gli effetti del decreto ministeriale del 24 novembre 1994 non ricadano sui laureati e sui laureandi fino all'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 1994-95;

se non ritenga di rivedere la corrispondenza tra i titoli di studio e le classi di concorso per renderla più coerente con lo spirito del decreto legislativo n. 35 del 1993.

(3-00506)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'interrogazione si riferisce alle classi di abilitazione e di concorso per l'accesso all'insegnamento e all'incongruenza che si è verificata per il fatto che l'introduzione della nuova normativa ha reso obsoleti i titoli di studio in base ai quali si sperava di poter concorrere alle supplenze e ai concorsi a cattedre per alcune discipline.

Si fa presente che il Ministero, sulla base delle considerazioni svolte dagli interroganti, ha provveduto a rimuovere gli inconvenienti che sarebbero derivati, ai fini dell'accesso a posti di ruolo e non di ruolo nelle scuole, a coloro che abbiano conseguito o che si accingano a conseguire titoli di studio non più previsti dal decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, con cui sono state ridefinite le classi di abilitazione e di concorso. È intervenuto un successivo provvedimento interno per superare questo ostacolo, opportunamente sottolineato.

Con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1995 è stato infatti disposto che i titoli di accesso alle classi di concorso già elencati nel decreto ministeriale del 1982, e successive modificazioni, conservino la loro validità nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo a condizione che siano stati conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994, oppure entro

l'anno scolastico 1993-1994 se si tratta di titoli di scuola secondaria superiore. Con la circolare ministeriale n. 69 del 2 marzo 1995 si è provveduto ad apportare le conseguenti modifiche e integrazioni all'articolo 34 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 concernente la disciplina per il conseguimento delle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sempre ai fini del reclutamento dei docenti di ruolo e non di ruolo, con lo stesso decreto ministeriale del 1995 è stato altresì disposto che i titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella A, allegata al decreto ministeriale del 3 agosto 1982, e successive modificazioni, «previsti senza alcuna limitazione al piano di studio, ovvero a condizione che siano stati eseguiti piani di studio difformi da quelli dell'ordinamento vigente», conservano la loro validità qualora siano conseguiti entro l'anno accademico 1997-1998. Restano comunque salve le norme transitorie relative alla proroga di validità dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui ai precedenti decreti ministeriali, purchè conseguiti o certificati entro i limiti temporali previsti dai precedenti decreti, che sono del 10 aprile 1987 e del 13 e 23 gennaio 1990.

L'amministrazione ha recentemente indicato una proposta di intervento sulle classi di concorso e il Ministero sta ancora lavorando su questa delicata materia. Si spera che i decreti attuativi della legge n. 341 del 1990 consentiranno all'università e al Ministero dell'istruzione di avere un canale di comunicazione stabile che permetta, all'esito degli studi secondari e universitari, di dare accesso all'insegnamento secondo quanto la logica e la coerenza del *curriculum* di studi prevedono.

BERGONZI. Signor Sottosegretario, vorrei un chiarimento circa la sua risposta. Ho capito che sicuramente vengono esclusi nella sostanza, cioè non vengano compresi nelle nuove classi di concorso, coloro che hanno già conseguito un titolo di studio. Mi è invece risultata meno chiara la risposta che lei ha dato relativamente a coloro che non hanno conseguito un titolo di studio e che non sono in grado di modificare il piano di studi perchè troppo vicini alla laurea: risposta che in sostanza riguarda la seconda parte della mia interrogazione laddove si chiede che non vengano applicate le classi di concorso ai laureandi fino all'ultima sessione di laurea per l'anno accademico 1994-1995. Le sarei grato se chiarisse questo aspetto.

CORRADINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con decreto del 24 febbraio 1995 si è disposto che i titoli di accesso alle classi di concorso già elencati nel decreto ministeriale del 1982 e successive modificazioni conservano la loro validità per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo a condizione che siano stati conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994 o entro il medesimo anno scolastico nel caso di diplomi di scuola secondaria superiore. Questa integrazione ha consentito di non rendere obsoleti i titoli di studio già acquisiti. La sanatoria quindi non riguarda titoli in via di acquisizione. Il richiamo ad anni futuri è solo per casi specifici; la disposizione riguarda non solo il passato, ma anche gli studenti che hanno già avviato il corso di studi.

BERGONZI. Sono comunque parzialmente soddisfatto della sua risposta, della quale in ogni caso la ringrazio. Vorrei ricordare che all'indomani della emanazione delle nuove classi di concorso scrissi una lettera al Ministro nella quale in sostanza chiedevo che si assumessero dei provvedimenti (che poi sono stati assunti) affinché le nuove classi di concorso non venissero applicate a chi era già in possesso di un titolo di studio, ovvero ai laureandi che non avevano più la possibilità di modificare i piani di studio. Se ho ben capito, i provvedimenti assunti dal Ministro andrebbero in questa direzione, e per questo non posso che esprimere soddisfazione.

L'insoddisfazione si riferisce all'altra parte dell'interrogazione, quella in cui chiedevo di rivedere la corrispondenza tra i titoli di studio e le classi di concorso per rendere i titoli più coerenti con il decreto legislativo n. 35 del 1993. Con le nuove classi di concorso si contravviene in una certa misura allo spirito del decreto, limitando di fatto le possibilità di insegnamento di determinate materie in base al titolo posseduto. Da questo punto di vista la disponibilità manifestata dal Sottosegretario è molto relativa: di qui la mia insoddisfazione per la risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Bucciarelli, Pagano, Abramonte, Maffini, Castellani, Bergonzi, Brienza e Doppio.

BUCCIARELLI, PAGANO, ABRAMONTE, MAFFINI, CASTELLANI, BERGONZI, BRIENZA, DOPPIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.*
- Premesso:

che all'articolo 52 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che raccoglie in testo unico tutta la legislazione vigente in materia scolastica, si prevede «la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e agli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori»;

che inoltre nel disegno di legge approvato in un testo unificato dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 33) in data 22 novembre 1994, riguardante «Disciplina degli interventi didattici ed educativi. Razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell'anno scolastico» (ora atto Camera n. 1684), all'articolo 6, comma 9, si recepisce quanto previsto dal suddetto articolo 52, ad eccezione del riferimento al numero minimo di convittori;

che tale disegno di legge ha avuto il preliminare consenso del Ministro della pubblica istruzione e l'approvazione pressochè unanime (salva l'astensione del gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti) da parte di tutti i Gruppi parlamentari al Senato;

che una precisazione del significato della norma potrà essere apportata nel corso dell'attuale *iter* parlamentare,

si chiede di conoscere;

l'elenco dei convitti nazionali che attualmente funzionano;

il numero degli ospiti convittori e semiconvittori nell'anno scolastico 1994-1995;

la quantità di risorse a carico del bilancio dello Stato per il mantenimento di queste istituzioni.

(3-00375)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La presente interrogazione è relativa al problema dei convitti e degli educandati femminili dello Stato istituiti presso gli istituti tecnici e professionali di vario ordine e natura e fa riferimento al decreto legislativo n. 297 del 1994 che, all'articolo 52, prevede la graduale soppressione dei convitti nazionali quando abbiano un numero di ospiti inferiore a 30. Di fatto questa condizione riguarda un numero limitato di convitti, così come risulta dalla dettagliata documentazione che mi è stata fornita dagli uffici, in cui sono indicati il numero e i nomi delle istituzioni collocate sul territorio nazionale.

Da un punto di vista giuridico-formale, l'articolo 52 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nel prevedere il ridimensionamento delle istituzioni convittuali cui si fa riferimento nell'interrogazione, si è limitato a recepire la norma preesistente contenuta, come è noto, nell'articolo 6 del decreto-legge n. 323 del 1988 (convertito e modificato con la legge n. 426 del 1988), in applicazione del quale il piano di razionalizzazione della rete scolastica dovrà tra l'altro prevedere «la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori o semiconvittori». Il fatto che un'analoga disposizione sia prevista dal testo unificato del disegno di legge citato nell'interrogazione, senza alcun riferimento al numero minimo dei convittori, non pare possa costituire un valido motivo per la soppressione generalizzata, anche se graduata nel tempo, delle istituzioni in parola. Si tratta, in effetti, di una disposizione che, nel contesto del disegno di legge suddetto, trova giustificazione in esigenze connesse al contenimento della spesa pubblica, tenuto anche conto della constatazione, avvalorata dalle analisi compiute in questi ultimi anni, che la presenza dei semiconvittori sembra rispondere non tanto ad effettivi bisogni formativi e didattici quanto piuttosto, se non principalmente, alla necessità di usufruire del servizio mensa. A prescindere comunque dalla considerazione che anche tale necessità merita indubbiamente di essere tutelata, per quanto concerne gli appartenenti a ceti sociali svantaggiati, non può non riconoscersi che le istituzioni convittuali rendono possibile l'attuazione della continuità didattica, sia per la simultanea presenza di più ordini di scuole, sia per i costanti rapporti scuola-famiglia sia, in particolare, per la contemporanea azione che sugli alunni possono esercitare docenti ed educatori. Non va peraltro sottovalutata l'importanza che gli istituti in questione possono assumere per l'attivazione dei processi innovativi sperimentali aperti all'Unione europea.

D'altronde il convitto presenta una valenza educativa particolare, dato che in esso si possono svolgere contestualmente funzioni che altrove non è possibile svolgere; nel convitto c'è una maggiore risposta a livello formativo e quindi vi è la possibilità di condurre sperimentazioni altrove impossibili.

Il Ministero disporrà in ogni caso la chiusura, ove se ne ravvisino i presupposti, soltanto di quelle istituzioni che, in conformità con quanto stabilito dal menzionato articolo 52 del decreto legislativo n. 297 del 1994, si troveranno ad accogliere meno di 30 convittori o semiconvittori. Peraltro tale soglia è ben lungi dall'essere raggiunta. Io ho visitato l'educandato femminile di Milano intitolato a Emanuela Setti Carraro e

ho potuto così prendere conoscenza della ricchezza di patrimonio edilizio e artistico, oltre che della quantità di spazio e di risorse educative disponibili per gli alunni. Si tratta di una condizione di effettivo privilegio rispetto agli altri istituti scolastici, ma è anche vero che parte di quel patrimonio è inutilizzato; la stessa direttrice ritiene che si debba provvedere ad una riorganizzazione complessiva di questi beni, che a volte sono davvero consistenti, in rapporto ad un'utenza che non giustifica pienamente l'esistenza di questo patrimonio.

Lascio agli atti l'elenco dei convitti nazionali, nonché degli educandati femminili e dei convitti per sordomuti attualmente funzionanti, precisando che la popolazione ivi ospitata per l'anno scolastico 1994-1995 ammonta a 21.500 alunni tra convittori e semiconvittori. Faccio presente che le spese di manutenzione vengono affrontate dai convitti nazionali e dagli educandati statali, che sono dotati di personalità giuridica e godono quindi di propria autonomia, mediante le rette corrisposte dagli alunni convittori e semiconvittori, senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato, così come sono a carico delle predette istituzioni anche le spese di funzionamento delle scuole annesse.

Per completezza di informazione aggiungo che nell'anno scolastico 1994-1995 sono altresì in funzione 29 convitti annessi agli istituti tecnici agrari (ne ho visitato uno a Latina) nei quali sono ospitati 1.380 convittori e 232 semiconvittori. Relativamente a tali convitti, le cui risorse derivano da altri finanziamenti, non sono previste spese a carico dello Stato se non quelle necessarie per la corresponsione degli emolumenti al personale educativo, che ha effettivamente un organico piuttosto sovra-dimensionato rispetto agli utenti: aspetto, questo, che dovrà essere riconsiderato. Ritengo che di questi temi si parlerà in occasione del disegno di legge delega sull'autonomia scolastica.

Agli istituti di istruzione professionale, infine, risultano attualmente annessi 57 convitti, di cui 15 per alunni di sesso femminile, nei quali sono stati complessivamente accolti, nello stesso anno scolastico, 6.670 alunni, di cui 1.240 semiconvittori, dei quali 117 di sesso femminile. I dati definitivi relativi al corrente anno scolastico potranno essere noti, nella loro globalità, solo in sede di consuntivo, cioè al termine dell'attività didattica.

Le spese di funzionamento dei convitti annessi agli istituti professionali sono coperte in parte da autofinanziamenti e in parte da contributi erogati dagli enti locali, ai quali sono stati a suo tempo trasferiti gli oneri relativi all'assistenza scolastica. A carico del bilancio statale gravano solo le spese per il personale educativo, alla stregua di quanto avviene per l'istruzione tecnica.

BUCCIARELLI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per aver dato risposta a tutte le questioni da noi poste e mi dichiaro soddisfatta per la trasmissione di tutti i dati che avevamo richiesto.

Vorrei svolgere ulteriori considerazioni, ma forse non sono pertinenti a questa sede; vi è stata una vicenda che ha causato inconvenienti e che forse è stata enfatizzata da questioni locali, ma resta il problema di affrontare in modo strutturale la materia.

Mentre per quanto riguarda la precedente interrogazione mi lasciava perplessa la decisione di rinviare ulteriori approfondimenti al

momento dell'esame del disegno di legge sull'autonomia scolastica, in questo caso credo che sia davvero quella la sede pertinente in cui le questioni affrontate nell'interrogazione potranno trovare adeguata discussione. Abbiamo ora gli strumenti per intervenire con cognizione di causa. Molto spesso, infatti, vi è mancanza delle informazioni e dei dati di base necessari per esprimere una propria valutazione e giungere poi a una decisione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE